

STATUTO

===oo000oo===

DENOMINAZIONE – OGGETTO - SEDE

Art. 1

L'Associazione di Volontariato denominata "SHALEKU ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita ai sensi della del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Tutti i Soci sono vincolati all'osservanza dello Statuto sociale.

Art. 2

"SHALEKU ODV" è un'Associazione aperta, apartitica e democratica, con operatività nazionale ed internazionale.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, nemmeno indiretto o equivalente. Essa si avvale dell'opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai volontari.

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 legge 117/2017, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, Art. 5 legge 117/2017); | |
| | - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, Art. 5 legge 117/2017); | |
| | - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera N, Art. 5 legge 117/2017); | |
| | - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, Art. 5 legge 117/2017); | |
| | - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, Art. 5 legge 117/2017); | |
| | - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, | |

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, Art. 5 legge 117/2017).

L'Associazione prende ispirazione dal Vangelo e dalla Dottrina sociale della Chiesa Cattolica e considera fra le proprie finalità la formazione spirituale e la comprensione, la condivisione e l'attuazione dello spirito di missionarietà, anche attraverso l'individuazione di stili di vita "sobri", rispettosi dell'uomo e della natura.

L'Associazione, che si fonda su valori di solidarietà e di cooperazione nei confronti – prevalentemente – delle popolazioni dell'Eritrea, ha come finalità il sostegno e lo sviluppo di progetti in collaborazione con tali popolazioni ed a favore delle stesse, anche allo scopo di creare, mantenere e rafforzare una rete di relazioni con i destinatari di tali progetti.

Fanno parte altresì degli scopi dell'Associazione:

- Il contribuire ad un processo di maturazione delle coscienze anche attraverso attività di sensibilizzazione a livello locale tramite la testimonianza delle esperienze direttamente vissute dai partecipanti all'Associazione, e la diffusione di notizie raccolte anche attraverso mezzi di comunicazione, degli aspetti relativi alla situazione eritrea da un punto di vista sociale, politico, economico e religioso;
- Il raggiungimento di una "visibilità" politica anche attraverso

la creazione di una rete di collaborazione, informazione e coscientizzazione con altre associazioni che condividano gli stessi scopi o scopi simili per porre all'attenzione nazionale ed internazionale le problematiche che riguardano l'Eritrea;

- Il rafforzamento della conoscenza della realtà eritrea, oltre che con la presenza diretta in quel paese, anche attraverso contatti con persone o gruppi di eritrei presenti in Italia.
- La condivisione di momenti volti alla comprensione delle cause degli squilibri esistenti tra i Paesi in Via di Sviluppo ed i Paesi Industrializzati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 legge 117/2017, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 legge 117/2017, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

L'Associazione ha sede legale in Prato (PO), ha carattere ed operatività sia nazionale che internazionale e la sua durata è

illimitata. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome "SHALEKU ODV".

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è formato:

- dalle quote sociali versate dai Soci;
- da eventuali contributi dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da contributi, erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti di enti pubblici ed altre persone fisiche e/o giuridiche sia nazionali che internazionali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da eventuali beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione;

- da eventuali entrate – per le attività di interesse generale indicate nel presente statuto – prestate dall'Associazione (art. 5 legge 117/2017);
- da eventuali entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 legge 117/2017;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 legge 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Eventuali avanzi di gestione non saranno mai distribuibili direttamente o indirettamente tra i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

Non è possibile procedere alla distribuzione, anche in modo *indiretto*, di fondi aventi natura di capitale direttamente o indirettamente tra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI

Art. 5

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro

che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi dell'Associazione, siano esse persone fisiche, persone giuridiche, associazioni od enti: in ogni caso, il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono accedere alla qualifica di Socio le persone fisiche e/o giuridiche che presentano regolare domanda in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione al Consiglio Direttivo della stessa. Nella domanda dovranno essere specificate le complete generalità dell'aspirante Socio (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e la dichiarazione dello stesso di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto e i Regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Verificandosi il caso di persone giuridiche, associazioni od enti, oltre ai dati ufficiali dell'ente, nella domanda di ammissione va specificata la persona fisica (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) alla quale l'Associazione dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni di natura associativa. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni del GDPR 2016/679, tutti i dati personali raccolti

saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione da parte dell'aspirante Socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni lavorativi. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta da Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione i Soci verseranno la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo; oltre al pagamento della quota iniziale, i soci sono altresì obbligati al versamento delle quote sociali che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo nonché a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

I contributi e le quote sociali sono intrasmissibili.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I contributi e le quote sociali sono intrasmissibili.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Ogni Socio si impegna a portare la propria opera gratuita in forza dell'Associazione nel rispetto delle finalità istituzionali.

I Soci si distinguono in:

- Soci FONDATORI, coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- Soci ORDINARI, coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le varie iniziative;
- Soci SOSTENITORI, coloro che sostengono le iniziative in modo saltuario.

L'appartenenza ad una delle diverse categorie di Soci previste nel presente Statuto attribuisce i seguenti diritti:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo,
- d) di essere eletti negli organi associativi;
- e) di esaminare i libri sociali;
- f) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) di frequentare i locali dell'associazione;
- h) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

i) di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

j) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

k) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

il tutto senza limitazione alcuna.

Art. 6

La qualità di Socio si perde per:

a) recesso;

b) esclusione;

c) decesso.

Il recesso si ha quando il Socio presenta le proprie dimissioni scritte irrevocabili al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'esclusione è adottata dall'Assemblea con delibera motivata per mancata corresponsione delle quote sociali per più di un anno, oppure per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso di svolgimento di attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei Regolamenti o alle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo. Qualora il Socio escluso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed

automaticamente da tale carica. Tale decisione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni Socio, sia esso fondatore, sostenitore o ordinario, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse non più di una delega per persona.

Le deleghe debbono essere depositate, dai Soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i Soci con il medesimo diritto di voto e che sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei Soci nomina un proprio Presidente. L'Assemblea procederà poi alla nomina di un Segretario.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno l'Assemblea dei Soci deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda almeno un terzo dei Soci; in tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno di tutti i Soci, l'Assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la

presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi di tutti i Soci.

Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito, l'Assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno di tutti Soci.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea dei Soci sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti, fatta salva la delibera di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, sia presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto anche a mezzo posta elettronica inviato a ciascun Socio e avviso affisso nei locali della sede almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine delle materie da trattare.

Art. 10

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare in sede ordinaria in merito:

- all'elezione del Consiglio Direttivo, ed al suo interno all'elezione di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario;
- alla nomina del Collegio Sindacale se previsto o obbligatorio;
- alla nomina dell'organo di controllo al ricorrere dei requisiti di legge;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 legge 117/2017, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e del rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- al programma generale dell'Associazione;
- ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea dei Soci stessa;
- alla proposta di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- approva eventuali *regolamenti*

Spetta all'Assemblea deliberare in sede straordinaria in merito:

- alle modifiche da apportare allo Statuto;
- alla *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- allo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
- ad ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea

ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli stessi. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti mediante elezione. I nuovi consiglieri così eletti dall'Assemblea dei Soci scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 12

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; fra l'altro è responsabile

dell'amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; inoltre il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo delibera in merito:

- alle domande di ammissione di nuovi Soci;
- alla determinazione del valore della quota sociale;
- all'esercizio del potere di spesa;
- alla stipula di accordi e convenzioni con enti, istituzioni, soggetti privati economici e non;
- all'approvazione di una proposta all'assemblea circa l'applicazione di provvedimenti disciplinari o riabilitativi nei confronti dei Soci;
- all'approvazione di una proposta all'assemblea di uno o più regolamenti per disciplinare le modalità di riunione, l'affidamento di incarichi e studi, la gestione patrimoniale dell'Associazione;
- alla proposta degli indirizzi programmatici dell'Associazione;
- alla nomina di eventuali responsabili per i rapporti con le istituzioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il

Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna riunione per iscritto anche a mezzo posta elettronica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella prima riunione utile. In caso di

assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta all'Assemblea dei Soci di disporre l'elezione di un nuovo Presidente.

BILANCIO

Art. 15

L'esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Gli eventuali utili o avanzi di esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo settore, l'Associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali *emolumenti, compensi o corrispettivi* a

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (c. 2 art. 14 legge 117/2017);

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (c. 1 art. 14 legge 117/2017).

LIBRI

Art. 16

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa presentazione di una richiesta scritta al Presidente.

VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 17

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del

bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento – CONTROVERSIE – NORME DI RINVIO

Art. 18

Lo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione e la nomina dei

liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria. La delibera di scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione dovrà essere presa dalla maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti all'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento l'eventuale attivo residuo sarà devoluto per le finalità dell'Associazione stessa.

Art. 19

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno esclusivamente di competenza del Foro competente.

Art. 20

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto

dalla specifica normativa di settore.

Letto Approvato e Sottoscritto.

Allegato N° 1 Assemblea straordinaria del 07 Aprile 2019.

Presidente

Stefano

Segretario

Camilla Lagarini

Francesco Grazzini

Caterina Baroni

Luca Vofari

Roberto

Roberto

Roberto

Giorgia Guadagni

The Shaker

Roberto

Sereni

Andrea Della Porta

Roberto

Roberto

Roberto